

PROPOSTA DI LEGGE

2^A COMM. CONSILIARE

N.ro 150/10^r



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 180 della seduta del 02/05/2019.

Oggetto: Disciplina delle Associazioni Pro Loco - Approvazione Disegno di Legge.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On. Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: D.ssa Sonia Tallarico

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Sonia TALLARICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Perani

Dirigente/i Settore/i

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma

IL DIRIGENTE

D.ssa S. Tallarico

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 19635 del 02.05.2019

Classificazione 01.15.01

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Legge Regionale 8 /2008 ad oggetto "Riordino dell'organizzazione turistica regionale";
- la Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 nell'ambito della riforma in materia di enti locali, all'art. 1, commi 85 – 87, ha individuato un nuovo riparto delle funzioni fondamentali delle Province, disponendo che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni diverse da quelle fondamentali;
- La Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 369 del 24/09/2015, avente ad oggetto "Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 – Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Adeguamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale" con la quale la Regione Calabria ha riassunto, fatta salva la Città metropolitana di Reggio Calabria, le funzioni di cui alla Legge n. 34/2002 tra cui quella relativa alle Associazioni Proloco;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, esercita le funzioni in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e del D.lgs.79/2011 e della legge regionale 8/2008.

- alla luce di quanto sopra intende, attraverso l'allegato disegno di legge, promuovere, sostenere e valorizzare il ruolo delle Associazioni delle Pro Loco, basate sul volontariato, come strumento di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione sociale e turistica del territorio;

- il disegno di legge allegato, disciplina ruolo e finalità delle Proloco, il relativo Albo regionale ed i requisiti per l'iscrizione, il riconoscimento dell'Unpli, promuove forme di convenzioni e collaborazioni con i Comuni e Unioni di comuni e altri organismi ed Enti interessati al settore turistico culturale;

- per quanto concerne le modalità di funzionamento si rimanda all'approvazione dello statuto i cui contenuti vengono stabiliti con atto della giunta regionale, fatte salve le autonome prerogative della Città Metropolitana di Reggio Calabria,

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al presente Disegno di legge è stato redatto con il supporto dell'Ufficio Legislativo;

PRESO ATTO:

che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera a, e dell'art. 30, comma 1, lettera a, della legge regionale 13 maggio 1996 n.7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. N. 336/2016;

che ai sensi dell'art.4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n.47 quali il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale annuale e/o pluriennale della Regione

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi:

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate ed approvate :

1. di approvare il Disegno di Legge ad oggetto: "**Disciplina delle Associazioni Pro loco**" allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale a cura del competente settore del Segretariato Generale ;
3. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
Avv Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE DELLA G.R.

Il Presidente
Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2 LUG. 2019 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Allegato A)

Disciplina delle Associazioni Pro Loco

Art. 1

(Definizione e ambito di intervento)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, le associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro, che svolgono le attività di cui all'articolo 3 nel territorio comunale in cui hanno sede.
2. Nell'ambito di programmi e interventi aventi valenza sovra comunale, le Pro Loco possono operare al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, previo accordo con le Pro Loco territorialmente competenti, ovvero se sul territorio non operano Pro loco, direttamente con i Comuni interessati.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:
 - a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale, locale, folcloristico, nonché alle produzioni tipiche;
 - b) allo sviluppo della conoscenza e dell'identità del territorio;
 - c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
 - d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.

Art. 3

(Attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco svolgono principalmente:
 - a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico e ambientale, nonché altre attività culturali o relative ai prodotti agroalimentari ed artigianali;
 - b) attività di promozione, informazione, assistenza ed accoglienza turistica ed iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
 - c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
 - d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
 - e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;
 - f) attività ricreative e del tempo libero.

D.ssa Anna Feranti



Art. 4

(Riconoscimento delle attività associative delle Pro Loco)

1. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con l'UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di cui all'art 3 di valenza regionale.

Art. 5

(Albo regionale delle Pro Loco)

1. È istituito, presso il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di turismo, l'Albo regionale delle Associazioni Pro loco.
2. L'iscrizione all'Albo è effettuata su istanza della Pro loco, sentito il Comune interessato e l'UNPLI, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) svolgimento da almeno due anni delle attività indicate nell'articolo 3;
 - b) costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adozione di uno statuto ispirato a principi di democraticità e conforme allo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta Regionale secondo le previsioni dell'articolo 7;
 - c) partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto;
 - d) disponibilità di una sede sociale;
 - e) svolgimento dell'attività in un Comune nel quale non operi altra Pro loco iscritta all'albo regionale. La Regione, sentito il comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale.
3. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico di arrivo.
4. L'Albo è pubblico e l'elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Art. 6

(Finalità dell'iscrizione all'Albo regionale)

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo di cui all'art. 5 possono:
 - a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all'interno di organismi collegiali;
 - b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.

Art. 7

(Statuto delle Pro Loco)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale lo statuto della Pro Loco deve prevedere:
 - a) che gli associati siano soggetti residenti nel Comune e soggetti non residenti che svolgano le attività di cui all'art. 3 nel territorio del Comune in cui opera la Pro loco;
 - b) la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell'associazione, da parte di tutte le componenti sociali;
 - c) le norme per l'elezione e per il funzionamento degli organi statutari;
 - d) l'utilizzazione di tutte le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - e) in caso di scioglimento o estinzione della Pro loco, a conclusione delle operazioni di liquidazione dell'eventuale passivo, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)



D. Sca Anna Cerami

Art. 8

(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale è presentata al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di turismo ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - c) elenco associati;
 - d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal legale rappresentante dell'associazione sulla composizione degli organi statutari e sull'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, da almeno due anni;
 - e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
2. L'istanza deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la Pro Loco elegge domicilio ai fini delle comunicazioni.

Art. 9

(Cancellazione dall'Albo regionale)

1. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali, nonché lo scioglimento volontario dell'associazione devono essere comunicati entro sessanta giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. La cancellazione della Pro Loco dall'Albo regionale è disposta, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, nei casi di:
 - a) scioglimento volontario;
 - b) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;
 - c) svolgimento di attività estranee alle previsioni di cui all'articolo 3;
 - d) gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme statutarie;
 - e) impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.

Art. 10


(Convenzioni e collaborazioni)

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, che definiscono i criteri e le modalità:
 - a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
 - b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza di turisti;
 - c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
 - d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali e attrezzature del comune.
2. Le Pro Loco possono autonomamente stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Le Pro Loco già iscritte nei soppressi Albi provinciali sono iscritte d'ufficio all'Albo regionale di cui all'articolo 5 e si adeguano ai requisiti prescritti dalla presente legge, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione.


Daniela Perani



Art. 12
(Abrogazioni)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), le parole "provinciale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalla parola "regionale".
2. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 8 del 2008.

Art 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

D.ssa Anna Perani
Anna Perani





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

Disegno di legge: « **Disciplina delle Associazioni Pro Loco** »

RELAZIONE DESCRITTIVA

Alla luce della Legge n. 56/2014 che, nell'ambito della riforma in materia di enti locali, ha individuato un nuovo riparto delle funzioni tra Province e Regioni, nonché della Legge Regionale n. 14/2015 "Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56" con la quale la Regione Calabria ha riassunto le funzioni delegate alle provincie ai sensi della legge regionale 34/2002;

Preso atto che tra le funzioni riassunte risultano quelle in materia di Associazioni Pro Loco, la Giunta regionale intende proporre un Disegno di legge che, nel disciplinare tali associazioni, di natura privata e su base volontaria, ne individui il ruolo e la funzione, riconoscendo il loro prezioso apporto alla valorizzazione turistica del territorio, sia in termini di servizi che di programmazione di attività ed eventi, alla promozione sociale e alla riscoperta dell'identità culturale.

A tal fine viene prevista l'istituzione dell'Albo regionale, in sostituzione degli Albi provinciali.

Oltre al ruolo delle singole Pro Loco viene riconosciuto il ruolo dell'Unpli

Vengono incentivate forme di collaborazione tra l'Unpli e la regione, nonché delle pro loco con comuni, unioni di comuni ed altri organismi che concorrono allo sviluppo turistico del territorio.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento ed i contenuti statutari, fatte salve le autonome prerogative della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si rimanda ad un atto della Giunta Regionale

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: definisce la natura giuridica delle pro loco e l'ambito territoriale in cui esse possono operare in forma singola o associata o in collaborazione con i comuni;

Art. 2: riconosce il ruolo delle Pro loco nell'ambito della valorizzazione turistica e sociale del territorio individuando le tipologie di intervento in cui essa si estrinseca sia sotto forma di servizi che di programmazione delle attività;

Art. 3: individua, i settori di attività in cui si attuano gli interventi delle Pro loco;

Art. 4: riconosce il ruolo e la funzione dell'Unpli;

Art. 5: viene istituito l'Albo regionale delle Pro loco e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo dando la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di iscrivere nello stesso comune più di una Pro loco;

Art.6 : definisce le finalità dell'iscrizione all'albo

Art. 7: prevede l'adozione dello statuto tipo da approvarsi con atto della Giunta Regionale, i contenuti obbligatori dello stesso e disciplina la devoluzione del patrimonio;

Art. 8: detta le procedure per l'iscrizione all'albo

Art.9: prevede le ipotesi di cancellazione dall'albo;

Art 10 determina i campi di attività in cui le pro loco possono operare in collaborazione con comuni ed unioni di comuni

Art 11: detta le disposizioni transitorie;

Art 12: modifica la lett.c del comma 2 dell'art 14 della L.R. n.8/2008 relativamente agli IAT sostituendo la parola "provinciale" con la parola "regionale" ed abroga gli art. 15 e 16 della L.R. n.8/2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Anna Perani

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Sonia TALLARICO

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disciplina delle Associazioni Pro Loco

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

La Regione riconosce alle Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio e, in particolare, di quelle relative:

- a) alle peculiarità locali e al patrimonio culturale, locale, folcloristico, nonché alle produzioni tipiche;
- b) allo sviluppo della conoscenza e dell'identità del territorio;
- c) all'animazione delle comunità locali e all'attrazione turistica;
- d) all'informazione, all'assistenza e all'accoglienza turistica, anche in convenzione con gli enti locali competenti.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e fruitori delle attività, interventi e previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori delle attività sono le PROLOCO, associazioni costituite su base volontaria e senza finalità di lucro- Soggetti privati .

ATTIVITA'

Le Pro Loco svolgono principalmente:

- a) attività volte a favorire la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico e ambientale, nonché altre attività culturali o relative ai prodotti agroalimentari ed artigianali;
- b) attività di promozione, informazione, assistenza ed accoglienza turistica ed iniziative volte a migliorare le condizioni generali di soggiorno, anche attraverso azione di informazione ed erogazione di servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta del territorio;
- c) attività mirate a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività volte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive;
- e) attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità, in particolare attraverso proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazioni e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e all'assistenza.



dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale anche finalizzate all'eliminazione di eventuali condizioni di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi;

f) attività ricreative e del tempo libero.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

La presente legge non comporta oneri finanziari , trattasi di legge di natura ordinamentale.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri

Totale _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari Euro
Art. 1: definisce la natura giuridica delle pro loco e l'ambito territoriale in cui esse possono operare in forma singola o associata o in collaborazione con i comuni;	Nessun onere	
Art. 2: riconosce il ruolo delle Pro loco nell'ambito della valorizzazione turistica e sociale del territorio individuando le tipologie di intervento in cui essa si estrinseca sia sotto forma di servizi che di programmazione delle attività;	Nessun onere	
Art. 3: individua, i settori di attività in cui si attuano gli interventi delle Pro loco;	Nessun onere	
Art. 4: riconosce il ruolo e la funzione dell'Unpli ;	Nessun onere	



<p>Art. 5: viene istituito l'Albo regionale delle Pro loco e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo dando la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di iscrivere nello stesso comune più di una Pro loco;</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art.6 : definisce le finalità dell'iscrizione all'albo</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art. 7: prevede l'adozione dello statuto tipo da approvarsi con atto della Giunta Regionale, i contenuti obbligatori dello stesso e disciplina la devoluzione del patrimonio ;</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art. 8: detta le procedure per l'iscrizione all'albo</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art.9: prevede le ipotesi di cancellazione dall'albo;</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art 10 determina i campi di attività in cui le pro loco possono operare in collaborazione con comuni ed unioni di comuni</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art 11: detta le disposizioni transitorie;</p>	<p>Nessun onere</p>	
<p>Art 12: modifica la lett.c del comma 2 dell' l'art 14 della L.R. n.8/2008 relativamente agli IAT sostituendo la parola "provinciale" con la parola "regionale" ed abroga gli art 15 e 16 della L.R. n.8/2008</p>	<p>Nessun onere</p>	



Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso



- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

Il Dirigente del Settore _____

IL DIRIGENTE Generale *Vicario*
Dr.ssa S. Bonaiuto

Il Direttore Generale _____

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO